



COMUNE DI ACERRA

Città Metropolitana di Napoli

(Medaglia d'Oro al Merito Civile (D.P.R. del 17/06/1999))

www.comune.acerra.na.it

SINDACO

ORDINANZA n. 59 del 29/11/2020

Oggetto: Emergenza Covid-19. Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica relativa al territorio del Comune di Acerra. - Disposizioni concernenti l'attività didattica sul territorio comunale.

IL SINDACO

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto:

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020);
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020);
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020).

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020), con il quale è stata disposta, tra l'altro, la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021.

Visto il DPCM 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», (GU Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020).

Visto il DPCM 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», (GU Serie generale n. 258 del 18 ottobre 2020).

Visto il DPCM 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n. 265 del 25-10-2020).

Visto il DPCM 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, pubblicata in G.U. il 14 novembre 2020, adottata in attuazione del DPCM 3 novembre 2020, alla stregua della quale si applicano sul territorio regionale della Campania le precitate disposizioni di cui all' art.3 del medesimo DPCM;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 58 del 24/11/2020 che da lunedì 30 novembre 2020, al fine di consentire agli Agenti della Polizia municipale di organizzare idoneo servizio per attuare i controlli necessari per il rispetto delle misure anti Covid fuori dagli istituti scolastici e gestire al meglio la presenza di genitori e studenti nei pressi degli istituti scolastici stessi, pianificava la ripresa scaglionata delle attività scolastiche educative e formative dei servizi educativi, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e delle classi del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020, che ha differito l'efficacia dell'Ordinanza del 13 novembre fino al 3 dicembre 2020;

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 93 del 28 novembre 2020 dalla quale emerge, tra l'altro, che:

- l'Unità di crisi regionale, all'esito di apposita riunione svoltasi in data pari data, ha comunicato che: "sulla base della situazione epidemiologica rilevata e dello stato degli screening ad oggi effettuati, su base volontaria, sulla platea scolastica relativa alle classi seconda - quinta della scuola primaria e prima della scuola secondaria di primo grado, nonché sui familiari e sul personale scolastico, si ritiene necessario prorogare l'attuale regime di didattica a distanza, per le classi indicate, nonché per le attività di laboratorio, fino al 7 dicembre 2020. Si ritiene altresì che possa essere confermata la possibilità di didattica in presenza per gli alunni dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia e della prima classe della scuola primaria, precisando a tale riguardo, secondo quanto richiesto dall'ANCI, che il regime relativo alla prima classe si estende anche agli alunni di eventuali pluriclassi comprendenti la prima classe. (omissis)" .
- con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori;

- con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

Visti:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]"

ORDINA

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, in via precauzionale, con riferimento al territorio del Comune di Acerra:

- 1. con decorrenza dal giorno lunedì 30 novembre 2020, la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima, ad ingresso scaglionato, secondo il calendario di seguito riportato:**
 - da lunedì 30/11/2020 i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia
 - da martedì 1/12/2020 le classi prime della scuola primaria
- 2. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento *on line* con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;**
- 3. che le attività in presenza dei servizi educativi e le attività didattiche in presenza delle scuole del territorio comunale possano essere nuovamente sospese qualora l'Asl territorialmente competente, mediante effettiva comunicazione giornaliera dell'andamento dei contagi, sulla base di una sua valutazione tecnica non opinabile, segnali l'aumento di una criticità tale da necessitare l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive.**
- 4. per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 93 del 28 novembre 2020.**

DISPONE

che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio online e nella sezione News del sito web istituzionale di questo Comune <http://www.comune.acerra.na.it>;

che il presente provvedimento venga trasmesso:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
- alla Presidenza della Regione Campania;
- all'Unità di Crisi Regionale COVID-19;
- alla Polizia di Stato - Commissariato di Acerra;
- ai Carabinieri - Comando Stazione di Acerra;
- al Comando della Polizia Municipale;
- ai Dirigenti degli Istituti scolastici del territorio;

che il presente provvedimento venga notificato a mezzo PEC:

- al Direttore dell'ASL NA2 Nord e al Direttore del Distretto Sanitario 46 per il dovuto monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione al Sindaco dei dati di rispettivo interesse, così come da Ordinanza regionale n. 92 del 23 novembre 2020;

AVVERTE

avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Acerra, lì 29/11/2020

L SINDACO
Raffele LETTIERI

Firmato digitalmente da

RAFFAELE LETTIERI

O = COMUNE DI ACERRA
C = IT